



COMUNE DI FALCONARA ALBANESE (Provincia di Cosenza)

Via Matteotti, 26 – 87030 Falconara Albanese (CS) - Telefono 0982 82018 – Fax 0982 82289
Codice Fiscale e Partita IVA 86001230787 – Codice Istat 078052 – Codice Catastale D473
Mail certificata comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it

PROT. N. 6681 DEL 06/11/2020

ORDINANZA SINDACALE

NR. 21 DEL 06/11/2020

| | |
|----------|--|
| OGGETTO: | TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. RECEPIMENTO E MESSA IN ATTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 03/11/2020 |
|----------|--|

IL SINDACO

VISTI tutti i D.P.C.M. emanati in merito;

VISTE tutte le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Calabria in materia di Coronavirus;

VISTO il D.P.C.M. del 03.11.2020 recante “ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19;

VISTA l’Ordinanza del 04.11.2020 emessa dal Ministero della Salute in ordine alla individuazione delle zone di territorio nazionale da suddividere per come riportato agli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. del 03.11.2020;

DATO ATTO che la Regione Calabria è stata individuata come parte di territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità (4) e da un livello di rischio alto (zona rossa);

VISTE tutte le proprie precedenti ordinanze relative all’Emergenza Coronavirus;

RITENUTO, pertanto, dover recepire e mettere in atto le nuove misure di contenimento impartite dal Governo Centrale con D.P.C.M. 03.11.2020, con particolare riferimento all’art. 3 e secondo lo “Status quo” del territorio di Falconara Albanese;

VISTI:

- ↳ l’articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
- ↳ l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale

le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

ORDINA

CHE su tutto il territorio comunale, e fino al 03.12.2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione e gestione dell'emergenza COVID per come già stabilite con DPCM 03.11.2020 con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Falconara Albanese:

- a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita nonché all'interno del territorio c.le, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito nel territorio del Comune di Falconara Albanese, è, altresì, consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del D.P.C.M. 03.11.2020 ;
- b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, D.P.C.M. 03.11.2020. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, i barbieri ed i parrucchieri;
- c) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli e le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- d) Tutte le attività previste dall'art. 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- e) È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
- f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
- g) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del D.P.C.M. 03.11.2020;

- h) fermo restante quanto dianzi disposto, è **fatto obbligo sull'intero territorio c.le di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto** e con esclusione dei predetti obblighi:
- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
 - b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo, altresì, di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile;

- i) il rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID – 19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 Aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e di cui all'allegato 12, del D.P.C.M. 03.11.2020, per le attività produttive industriali e commerciali presenti sul territorio c.le;

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e della normativa vigente.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on line del Comune di Falconara Albanese, nel sito istituzionale e l'invio di copia, per quanto di competenza:

all'Ufficio di Polizia Municipale – sede per l'emissione dei successivi conseguenti atti

- ↳ alla Locale Stazione dei Carabinieri SAN LUCIDO tcs25193@pec.carabinieri.it
- ↳ Alla Prefettura di Cosenza protocollo.prefcs@pec.interno.it
- ↳ Al Presidente della Regione Calabria dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

IL SINDACO

Geom.Ercole Conti

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs 39/1993)*